

ORDINANZA N. 258

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 883 - DISPOSIZIONI SANITARIE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS COVID-19 .

**IL SINDACO
nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”**

VISTO l'art. 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, con la quale è stato prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*”, con cui viene ordinato, all'art.1, comma 1, che “È fatto obbligo alle Autorità Sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, recante “COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO l’evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo della pandemia da COVID-19;

DATO ATTO che in data 27/10/2020 la Protezione civile regionale e/o la struttura competente ha comunicato la necessità di adottare, tramite ordinanza contingibile e urgente di natura sanitaria, **la procedura di isolamento domiciliare** per il sig. **OMISSIS** il quale è risultato positivo a seguito di tampone nasale-faringeo ed è attualmente ricoverato presso la struttura ospedaliera regionale;

DATO ATTO che si rende altresì necessario provvedere all’isolamento dei seguenti soggetti:

- sig.ra **OMISSIS**;

RITENUTO che ricorrano le condizioni di necessità e urgenza per ridurre il rischio di contagio, per evidenti esigenze di tutela della sanità pubblica;

RITENUTO opportuno attivare l’isolamento domiciliare **per i soggetti sopra indicati**;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) e s.m.i. e in particolare gli articoli 50, 54;

RICHIAMATO l’art. 26 della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta” e s.m.i., relativamente alle competenze del Sindaco;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale;

ORDINA

L’attivazione dell’isolamento preventivo presso il proprio domicilio in Valtournenche, **OMISSIS** per i sigg.:

- **OMISSIS**;
- **OMISSIS**;

Per il sig. **OMISSIS** a decorrere **dalla data di dimissioni dall’ospedale e fino a successiva ordinanza di revoca** e per la sig.ra **OMISSIS** a decorrere **dalla data odierna e fino a successiva ordinanza di revoca**, che verrà emessa previo assenso e comunicazione di dichiarata guarigione da parte della Struttura di Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’AUSL.

ORDINA

alla/e persona/e di cui sopra:

- di seguire in maniera puntuale le disposizioni in tema di profilassi, stabilite dalle autorità Sanitarie in relazione all'emergenza in atto per il COVID-19, nonché ogni disposizione emessa in merito dal Ministero della Salute e dagli Organi Istituzionali;
- di rendersi disponibili ad eventuali contatti anche quotidiani, qualora previsti, con il personale dell'Azienda USL preposto alla vigilanza sanitaria.

COMUNICA

che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Valle d'Aosta entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della medesima;

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020.

DISPONE

L'invio della presente Ordinanza:

- Alla Protezione civile regionale;
- Alla Direzione Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- Al Presidente della Regione Valle d'Aosta nelle sue funzioni prefettizie;
- Alla Questura di Aosta;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Breuil-Cervinia;
- Alla Stazione della Guardia di Finanza di Breuil-Cervinia;
- All'Ufficio di Polizia Locale;

che gli Agenti di Polizia municipale sono incaricati di controllare l'esecuzione del presente provvedimento:

che l'ordinanza venga notificata alla/e persona/e interessata/e e pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Valtournenche, il 27/10/2020

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**